

**CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE  
'LEMENE'**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO  
DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI**

**Premesse**

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 162;  
VISTA la Legge regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 23.06.2005, n.13 e s.m.i.;  
VISTA la Legge regionale della Regione del Veneto 27.04.2012, n. 17;  
VISTO l'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' dd.31.07.2006;  
VISTA la DGR della Regione del Veneto n. 1058 del 24.06.2014, recante *'Approvazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato (l.r. n.17/2012, art.9 e art.12, comma 3)'*;  
VISTA la nota dell'Assessore all'ambiente ed energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, prot.n. 151 I/SP di dd.14.05.2015;  
VISTA la nota dell'Assessore all'Ambiente della Regione del Veneto, prot.n.226465 dd.29.05.2015;

**Capo I – Disposizioni di Principio**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato "Comitato").

**Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato**

1. Il Comitato, a tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico integrato, dispone di autonomia decisionale nei confronti della Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' (di seguito CATOI 'Lemene') e di ogni altro soggetto pubblico o privato.

2. La CATOI 'Lemene' assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed eventuali altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito delle possibilità operative e nei limiti di spesa sostenibili.

### **Art. 3 - Competenze del Comitato**

1. Il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene".
2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento dello schema della *Carta del servizio idrico integrato*, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.
3. Il Comitato può, inoltre, essere chiamato dalla CATOI 'Lemene' ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare proprie analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.
4. Può formulare proposte alla CATOI 'Lemene' per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

## **CAPO II – Costituzione del Comitato**

### **Art. 4 - Composizione del Comitato**

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio della CATOI 'Lemene'.
2. La composizione del Comitato deve fondarsi sui principi del pluralismo e della funzionalità.
3. Nel rispetto del principio del pluralismo il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle Associazioni e delle Organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti.
4. Il principio della funzionalità sarà in primo luogo garantito dalla nomina di un numero di componenti pari a 9 conformemente alla Deliberazione della Giunta regionale della Regione del Veneto n. 1058 del 24 giugno 2014.

### **Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità**

1. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con la CATOI 'Lemene', nonché con il Gestore del servizio idrico integrato.
2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:
  - a) I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale;
  - b) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
  - c) I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto;
  - d) I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
  - e) Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

- f) Coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con la CATOI 'Lemene' o con il Gestore.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente della CATOI 'Lemene', il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

## **Art. 6 – Modalità di costituzione**

1. Al fine della costituzione del Comitato e dei suoi successivi rinnovi, la CATOI 'Lemene' istituisce un albo cui le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative degli utenti possono chiedere di essere iscritte. All'istituzione dell'albo e alla relativa apertura delle iscrizioni viene data opportuna pubblicità, invitando le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, a presentare richiesta di iscrizione. L'iscrizione a tale albo potrà avvenire in qualsiasi momento, fermo restando che alla procedura di cui ai commi successivi potranno essere invitate solo le Associazioni e le Organizzazioni che risultano iscritte all'albo alla data di avvio della medesima.

2. Trascorsi 60 giorni dall'apertura delle iscrizioni all'albo di cui al comma 1, le Associazioni e le Organizzazioni iscritte vengono invitate dal Presidente della CATOI 'Lemene' a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, una lista di n. 9 nomi da presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti. In mancanza d'intesa tra le Associazioni, le stesse forniranno l'indicazione soltanto numerica dei propri iscritti residenti nel territorio dell'Ambito interregionale, con l'esclusione dei soggetti che si trovano in una situazione di incompatibilità di cui al precedente articolo 5.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il Presidente della CATOI 'Lemene' provvede alla nomina dei componenti del Comitato in base alla lista pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e provenienza geografica.

4. In caso di mancata presentazione di una proposta congiunta da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della CATOI 'Lemene' procede alla nomina di rappresentanti in ragione di un membro per ciascuna di esse, a partire dalle Associazioni ed Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al numero di iscritti, fino all'esaurimento del numero di seggi disponibili, nel rispetto del limite dei componenti stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale della Regione del Veneto n. 1058 del 24 giugno 2014, che approva lo schema del presente regolamento, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.

5. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della CATOI 'Lemene' ed è convocato in prima seduta dallo stesso.

6. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio Presidente e un Vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

## **Art. 7 - Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a. convoca e presiede le riunioni del Comitato, secondo le modalità previste nel successivo art. 14;
  - b. trasmette al Presidente della CATOI 'Lemene' i pareri di cui all'art. 3;
  - c. rappresenta il Comitato, nelle relazioni istituzionali con la CATOI 'Lemene' ed i Gestori del servizio idrico integrato, e con gli altri Enti ed Amministrazioni nelle materie di competenza.

## **Art. 8 – Segreteria del Comitato**

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla struttura tecnico operativa della CATOI 'Lemene', all'interno della quale il Direttore individua uno o più dipendenti con funzioni di segretario verbalizzante e di assistenti;
2. L'attività della segreteria consiste in particolare nei seguenti compiti:
  - a. assistenza al Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato;
  - b. svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico – operativo.

## **Art. 9 – Risorse economiche**

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è gratuita. Ai componenti del Comitato è assicurato il solo rimborso delle spese di viaggio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le spese di funzionamento del Comitato sono contenute entro il budget annuo determinato dalla CATOI 'Lemene'. La gestione delle spese compete al Direttore della CATOI 'Lemene' che provvede con proprie determinazioni ad autorizzare gli impegni di spesa e le liquidazioni.

## **Art. 10 - Accesso agli atti**

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti della CATOI 'Lemene' e dei Gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento delle attività di controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione all'elaborazione della Carta dei servizi.
2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che ha prodotto gli atti e li detiene stabilmente.
3. I membri del Comitato sono assoggettati al vincolo di riservatezza per le informazioni che sono dichiarate sensibili dalle Autorità regionali o nazionali o ai sensi di legge.

## **Art. 11 - Rapporti con la CATOI 'Lemene'**

1. I pareri previsti all'art. 3, comma 3 e 4, sono resi dal Comitato entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.
2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore della CATOI 'Lemene' a partecipare alle sue riunioni per riferire su aspetti specifici o generali.

## **Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato**

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza.
2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente della CATOI 'Lemene', proponendo un nuovo nominativo per la sostituzione del rappresentante. Qualora la medesima Associazione o l'Organizzazione non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, provvede d'ufficio il Presidente della CATOI 'Lemene'. In caso di impossibilità dell'individuazione del rappresentante

da parte del Presidente della CATOI 'Lemene', il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri fino alla fine del mandato.

3. I rappresentanti delle associazioni possono essere riproposti e rinnovati per una sola volta.

### **Art. 13 - Durata del Comitato**

1. Il Comitato si rinnova ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

2. Ad ogni rinnovo il Presidente della CATOI 'Lemene' darà inizio alla procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il Presidente della CATOI 'Lemene' dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

## **CAPO III – Adunanze del Comitato**

### **Art. 14 - Convocazioni del Comitato**

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di una volta l'anno.

2. La convocazione avviene tramite avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica da parte del Presidente e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nella medesima convocazione si provvede inoltre a dare comunicazione della eventuale seconda convocazione.

3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, agli indirizzi indicati dai componenti all'atto della loro nomina. Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione e deve contenere la motivazione dell'urgenza.

4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.

5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla trasmissione degli stessi al Presidente della CATOI 'Lemene'.

6. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente vicario ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente delegato allo scopo dallo stesso Presidente del Comitato.

7. Il Comitato può essere convocato anche previa richiesta motivata presentata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Direttore della CATOI 'Lemene'.

### **Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative**

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.

3. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale.

#### **Art. 16 - Pubblicità dei lavori**

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
2. I verbali delle sedute del Comitato, corredati dalle eventuali e motivate opinioni dissenzianti in ordine alle decisioni prese, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso.
3. Una copia deliberazioni dei verbali è trasmessa alla CATOI 'Lemene' per la pubblicazione.

#### **CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 17 - Modifiche al presente regolamento**

I provvedimenti di modificazione e integrazione del presente Regolamento sono adottati dall'Assemblea della CATOI 'Lemene' anche su proposta del Comitato consultivo degli utenti approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del medesimo.